



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

SENTENZA 12 DICEMBRE 2022 N.6

NEL NOME DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Nel procedimento disciplinare dei Magistrati n.1/2022

Il dott. Alberto Buriani depositava ricorso avanti al Collegio Garante in data 1° settembre 2022 ai sensi dell'art. 16 comma 7 della Legge Costituzionale n.1/2021, avverso la delibera di sospensione cautelare n. 1/2022 con cui veniva disposta la sospensione dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali adottata a suo carico dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 15 luglio 2022. Col medesimo ricorso contestualmente richiedeva la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.

La pubblica udienza è stata celebrata in data 18 ottobre 2022 presso il Palazzo Pubblico di fronte al Collegio Garante composto in conformità al Decreto del Presidente del Collegio n. 9 dell'8 settembre 2022, dall'avv. Kristina Pardalos – Presidente del Collegio Garante, nonché relatore e redattore, dal Prof. Glauco Giostra -Vicepresidente e membro effettivo e dal Prof. Giuseppe de Vergottini membro effettivo.

Sentita

la relazione del membro effettivo del Collegio, avv. Kristina Pardalos,

Uditi

l'avvocato Michela Vecchi e l'avv. Gianluca Mularoni per il dott. Alberto Buriani,

Uditi

gli avvocati Sabrina Bernardi e Barbara Reffi per il Dirigente del Tribunale,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto

Il Magistrato Dirigente evidenziava nella propria segnalazione del 20 giugno 2022 al Consiglio Giudiziario, che *«le condotte criminose contestate a Buriani appaiono -seppure allo stato degli atti - di tale consistenza, gravità e reiterazione da configurare un vero e*



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

proprio quadro di sistemico e generalizzato “sviamento “ o ”asservimento” dei poteri e delle funzioni del Magistrato e da assumere, pur non sussistendo alcun rapporto di automatismo, una evidente rilevanza deontologica e disciplinare, siccome idonee a ledere l’immagine e la considerazione di cui deve godere il Magistrato nell’esercizio delle funzioni, nonché a compromettere la credibilità e il prestigio dell’intero Ordine giudiziario.»

Il Consiglio Giudiziario con provvedimento del 15 luglio 2022 disponeva la sospensione cautelare del dott. Buriani dalle sue funzioni, considerando che «il dott. Buriani è stato rinviato a giudizio per rispondere di numerosi reati, quasi tutti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Tali reati (soprattutto i misfatti di falso e tentata concussione) comporterebbero, in caso di condanna, la rimozione dell’incolpato dall’ordinamento giudiziario stante la pena edittale prevista già per i singoli reati presi singolarmente. Da ciò che viene rappresentato, appare che egli abbia tenuto, almeno prima facie e allo stato degli atti, plurimi comportamenti deontologicamente scorretti (finalizzati a favorire soggetti privati) e parimenti indebite frequentazioni e che abbia tentato di celarle mediante dissimulazioni e false affermazioni (cfr. meglio i pp.pp. oggetto della segnalazione del Dirigente)... Gli addebiti appaiono per numero e caratteristiche di oggettiva gravità, coinvolgendo fatti di possibile rilievo penale e/o comunque di gravissimo rilievo disciplinare compiuti dal dott. Buriani nell’esercizio delle sue funzioni e, non ultimo, di ampio eco e rilievo mediatico. Gli atti prodotti in uno con la segnalazione (e indicati nella segnalazione stessa) ed esaminati dal Consiglio permettono inoltre di apprezzare rilevanti indizi sul come le condotte ascritte al dott. Buriani non vengano in essere come episodi isolati, ma piuttosto come tasselli di un’attività complessa e durevole volta, almeno così sembra, a favorire interessi di terzi a discapito del corretto esercizio delle funzioni giudiziarie e con potenziale integrazione di fattispecie delittuose; fattispecie che appaiono, almeno sulla base degli atti, compiute nell’esercizio delle funzioni del magistrato. Infatti, i rinvii a giudizio da cui trae origine la maggior parte delle contestazioni poste alla base della segnalazione del Dirigente sono recenti, fanno riferimento, quasi totalmente, a fatti relativi all’attività del magistrato, minandone l’affidabilità e la credibilità. Più segnatamente i sei rinvii a giudizio, oggetto della segnalazione del Dirigente, sono relativi ai seguenti reati: abuso di autorità, rivelazione di segreto istruttorio speciale, tentata concussione, falsa testimonianza, violazione del segreto istruttorio, violazione del segreto di ufficio, falsità ideologica in atti pubblici, omissione di atti di ufficio, interesse privato in atti d’ufficio, abuso di ufficio, offesa all’onore delle persone investite di pubblici poteri e diffamazione.»

Il dottor Buriani presentava ricorso innanzi al Collegio Garante ai sensi dell’art. 16 della Legge Costituzionale n. 1/2021.

Con decreto dell’8 settembre 2022 n. 9 il Collegio Garante disponeva la notifica del ricorso



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

presentato dal dott. Buriani al Dirigente del Tribunale, ed assegnava alle parti il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie e delle deduzioni; assegnava col medesimo decreto anche il termine per la presentazione e il deposito di ulteriori memorie conclusionali, e fissava l'udienza per la trattazione del ricorso per il giorno 18 ottobre 2022 ore 12.00 presso il Palazzo Pubblico.

In data 28 settembre 2022, si costituiva l'Avvocatura dello Stato in persona degli avvocati Sabrina Bernardi e Barbara Reffi, nell'interesse del Dirigente del Tribunale, dott. Giovanni Canzio.

Nelle proprie memorie, depositate in pari data, l'Avvocatura dello Stato rigettava totalmente i motivi di ricorso della parte ricorrente, motivando ed argomentando le singole doglianze.

In data 7 ottobre 2022 la procura del dott. Buriani depositava la propria memoria conclusionale.

All'udienza del 18 ottobre la procura di Buriani depositava copia delle sentenze n. 2/2022, n. 7/2022 e n. 8/2022 pronunciate dal Prof. Oliviero Mazza, Giudice per la Terza Istanza Penale e l'Avvocatura depositava in copia i seguenti documenti:

- lettera del 7 agosto 2021, prot. 57 CDL/PV/18 inviata dalla Dott.ssa V. Pierfelici al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai;
- lettera del 10 agosto 2018, prot. 130/2018 inviata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai;
- comunicazione del 18 settembre 2018, prot. 144/2018 del Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai;
- istanza di rinuncia del mandato a firma dell'Avv. Manuel Micheloni del 13.06.2019 nel proc. Pen 420/RNR/2018;
- lettera del Dirigente del Tribunale all'Avvocatura dello Stato del 15 ottobre 2022 prot. 424/D/2022;
- istanza di rinuncia del mandato a firma dell'Avv. Manuel Micheloni del 13.06.2019 nel proc. Pen 574/RNR/2017;
- istanza di rinuncia del mandato a firma degli Avv. Manuel Micheloni e Alessandra Greco del 13.06.2019 nell'ambito del ricorso amministrativo R.G. n. 3 dell'anno 2019.
- istanza di rinuncia del mandato a firma degli Avv. Manuel Micheloni e Alessandra Greco del 13.06.2019 nell'ambito del ricorso amministrativo R.G. n. 16 dell'anno 2018.
- istanza di rinuncia del mandato a firma dell'Avv. Manuel Micheloni del 13.06.2019 nel proc. Pen 49/RNR/2019;
- lettera del Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai del 20.01.2022 prot. 016/2022;
- Decreto 16 marzo 2021 del Collegio Garante a firma del Prof. Bin nell'azione di sindacato 01/2020;
- Decreto 26 aprile 2021 del Collegio Garante a firma del prof. Bin nell'azione di sindacato n. 01/2020.



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Premessa

Il Collegio deve pronunciarsi rispetto ad una misura che ha carattere cautelare (sospensione dalle funzioni) adottata dal Consiglio Giudiziario il 15 luglio 2022 sulla base dell'art.16 comma 6 della Legge Cost. n.1 /2021 ai sensi del quale «*La sospensione cautelare del Magistrato incolpato è disposta dal Consiglio Giudiziario nei casi in cui la contestazione attenga a fatti che, nelle more del procedimento disciplinare, non ne consentono la permanenza nelle funzioni*».

L'art.48 del regolamento interno del Consiglio Giudiziario adottato il 20 aprile 2022 consente al Consiglio di disporre la sospensione cautelare quando la contestazione sia relativa a fatti che, nelle more del procedimento disciplinare, non consentono la permanenza del Magistrato incolpato nelle funzioni (comma 1). La richiesta di sospensione cautelare può essere disposta d'ufficio o su richiesta del Magistrato Dirigente e della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, e deve contenere l'indicazione specifica delle gravi ragioni che non consentono la permanenza nelle funzioni (comma 3). La decisione spetta al Consiglio Giudiziario che delibera con provvedimento motivato (comma 4).

Compito del Collegio Garante non è entrare nel merito dell'accertamento dei fatti aventi rilievo disciplinare, ma oggi è - soltanto- quello di valutare la legittimità della sospensione cautelare verificando se sussistono le gravi ragioni che non consentono la permanenza nelle funzioni del magistrato incolpato, in quanto in grado di creare un pericolo di danno all'immagine della magistratura e di compromettere la percezione della sussistenza del requisito dell'imparzialità/terzietà in capo allo stesso giudice sottoposto a procedimento di disciplina.

I motivi di ricorso adottati

Nel proprio ricorso la procura del dott. Buriani lamentava che la decisione della sospensione cautelare veniva presa in violazione della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese nonché della Convenzione Edu, ed in particolare rilevava:

- I) L'illegittimità della delibera di sospensione per essere stata assunta in violazione del *quorum* deliberativo previsto e disciplinato dal combinato disposto degli articoli 4, comma 1 e 14 comma 1 del regolamento interno del Consiglio Giudiziario;
- II) L'illegittimità del provvedimento di sospensione per non essere stato adottato da un'Autorità "indipendente" e "imparziale", contestando una violazione dell'art. 1 comma 3 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese con riferimento all'art. 6 par. 1 della Convenzione Edu;



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

- III) L'illegittimità del provvedimento di sospensione per mancata specificazione degli illeciti disciplinari contestati e delle norme deontologiche violate. Invocando la violazione degli articoli 1 e 12 della legge cost. 1/2021, dell'art. 48 del regolamento interno del Consiglio Giudiziario, degli articoli 15 comma 1 e art. 1 comma 3 della Dichiarazione dei Diritti con riferimento all'art. 6 par. 1 della Convenzione Edu;
- IV) L'illegittimità del provvedimento di sospensione per violazione del principio del *ne bis in idem* cautelare, con violazione degli artt. 1 comma 3, art. 4 comma 1 e art. 5 e art. 15 comma 2 della Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese e dell'art. 6 par. 1 della Convenzione Edu;
- V) L'illegittimità del provvedimento di sospensione per violazione del principio del *ne bis in idem* processuale, con violazione degli artt. 1 comma 3, art. 4 comma 1, art. 5 e art. 15 comma 2 della Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese e dell'art. 6 par. 1 della Convenzione Edu.
- VI) L'illegittimità della delibera per omessa acquisizione delle risultanze probatorie acquisite nei procedimenti penali. L'omessa valutazione autonoma del *fumus commissi delicti*.
- VII) L'insussistenza del *periculum in mora*.

Diritto

In via preliminare il Collegio Garante è chiamato a valutare l'ammissibilità agli atti della procedura della documentazione presentata in udienza dall'Avvocatura dello Stato, considerata l'eccezione sollevata in udienza dalla procura ricorrente.

In proposito il Collegio dispone che, a causa del mancato rispetto del diritto al contraddittorio sulla documentazione sottoposta in udienza, la stessa non venga allegata agli atti del presente procedimento.

I

In merito al **primo motivo** del ricorso, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla delibera impugnata valutando se la stessa, come contestato dalla procura del dott. Buriani, sia stata assunta dal Consiglio Giudiziario in violazione dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 14 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio stesso.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno del Consiglio Giudiziario «*Il componente che, rispetto ad una determinata deliberazione, versa in una situazione concreta ed attuale di incompatibilità o di conflitto di interessi deve darne comunicazione al Consiglio, ed ha l'obbligo di astenersi.*» Da questa disposizione discenderebbe secondo il ricorrente



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

l'obbligo di astensione dell'avvocato Micheloni in quanto già difensore del Commissario della Legge V. Pierfelici.

Di avviso opposto l'Avvocatura dello Stato per la quale, al procedimento disciplinare come regolato dall'art. 16 della Legge Cost. n. 1/2021 si applicano le cause di astensione e di ricusazione di cui all'art. 10 della Legge Qualificata n. 145/2003 e succ. mod., non trovando applicazione l'art. 4 del Regolamento interno del Consiglio Giudiziario che ha ad oggetto deliberazioni che riguardano l'attività amministrativa dello stesso Consiglio.

La procura del dott. Buriani eccepisce in particolare che l'avv. Micheloni si sarebbe dovuto astenere per essere stato il difensore di altro Commissario della Legge nel procedimento penale 420/18 R.N.R, nell'ambito del quale il dott. Buriani veniva rinviato a giudizio in ordine al reato di diffamazione. Se l'avv. Micheloni si fosse astenuto, come avrebbe dovuto fare in osservanza dell'art. 4 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio Giudiziario, la delibera di sospensione non avrebbe potuto essere adottata per difetto del *quorum* deliberativo. L'Avvocatura eccepisce la tardività dell'eccezione sollevata poiché, nella seduta fissata per la discussione della richiesta di sospensione cautelare, il dott. Buriani non ha contestato il difetto di imparzialità di alcun componente del Consiglio Giudiziario. In replica sono presentate argomentazioni del ricorrente secondo cui il dott. Buriani non avrebbe potuto fare diversamente adducendo di non poter sapere in anticipo da chi sarebbe stato composto il Consiglio Giudiziario.

Il Collegio non ritiene necessario decidere a questo punto se trovi applicazione l'art. 4 del Regolamento interno del Consiglio Giudiziario o l'art. 16 della Legge Cost. 1/2021.

Anche a voler accogliere, a titolo di mera ipotesi, l'interpretazione della procura di Buriani, secondo cui il componente che *«versa in una situazione concreta ed attuale di incompatibilità o di conflitto di interesse deve darne comunicazione al Consiglio, ed ha l'obbligo di astenersi»*, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, mancherebbero comunque i presupposti per ravvisare un obbligo di astensione in capo all'avv. Micheloni.

Il Collegio non condivide, infatti, le conclusioni cui è pervenuta la procura del Buriani, circa la carenza di imparzialità soggettiva dell'avv. Micheloni. Il Collegio Garante nella sentenza 30 novembre 2020 n.6 ha già avuto occasione di valutare se il rapporto di incarico professionale conferito ad un avvocato, inserito in un più ampio collegio di difesa e riferito ad una specifica causa, possa costituire motivo sufficiente per revocare in dubbio l'imparzialità del professionista. A tale riguardo la sentenza richiamava l'art. 6 par. 1 della Convenzione Edu, essendo il parametro normativo di riferimento e rinviava alla sentenza *Pasquini contro San Marino*, ricorso n. 50956/2016 del 2 maggio 2019, secondo cui il principio di imparzialità del giudice non opera automaticamente per la sovrapposizione dei ruoli svolti dalla stessa persona in giudizi in qualche modo connessi, ma la valutazione *«is to be made on a case-to-case basis, regard being had to the circumstances of the individual case and importantly, to the characteristics of the relevant rules of (civil) procedure applied to the case»*.



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Il Collegio Garante concludeva quindi che non vi era alcuna connessione rilevante tra l'attuale mandato e la funzione in precedenza esercitata in qualità di componente del collegio di difesa.

Si ricorda ancora che nel procedimento *Biagioli contro San Marino*, ricorso n. 8162/2013, la Corte Edu ha avuto già occasione di prendere in esame (paragrafo 80 della sentenza) la circostanza in cui non vi fossero giudici per decidere nel caso concreto tenuto conto del ruolo del ricorrente, capo della Gendarmeria all'epoca dei fatti. La esigua territorialità sanmarinese e il limitato numero dei magistrati disponibili e la possibilità che circostanze come quelle analizzate nel caso specifico si possano avverare, non determina a priori la non imparzialità del giudice. Inequivoca sul punto la Corte laddove precisa che «*Furthermore, the Court cannot lose sight of the exceptional circumstances of the case, in which there was a limited number of judges available who could have dealt with the case – the first applicant being the head of the police force. The Court observes that such matters are likely to arise more often in small jurisdictions such as San Marino than in larger jurisdictions and may also be more complex, which is all the more reason to have a sound legal framework providing adequate procedural safeguards.*»

Anche nell'ulteriore caso *Biagioli contro San Marino* (ricorso n. 8163/2013), la Corte Edu ebbe l'occasione di analizzare altresì la Legge Qualificata n.145/2003, con preciso riferimento all'astensione e ricusazione dei Magistrati, concludendo che essa già conteneva salvaguardie sufficienti per non lasciare spazio a decisioni arbitrarie.

Alla luce delle precedenti considerazioni il Collegio non rinviene motivazioni per discostarsi dalla giurisprudenza di questo stesso Collegio e della Corte Edu.

Né le ragioni su cui la procura di Buriani fonda le proprie motivazioni convincono il Collegio Garante. Per quanto ben argomentate, restano comunque generiche: l'imparzialità è stata allegata con chiaro riferimento al ruolo professionale già ricoperto dall'avv. Micheloni, ma non è stata messa in discussione la sua imparzialità soggettiva, con indizi specifici da cui emergesse una condizionante convinzione personale o un pregiudizio dei confronti del dott. Buriani.

II

Il **secondo motivo** verte sull'illegittimità del provvedimento di sospensione per non essere stato adottato da un'Autorità "indipendente" e "imparziale", contestando una violazione dell'art. 1 comma 3 della Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese con riferimento all'art. 6 par. 1 della Convenzione Edu.

Il ricorrente ritiene il provvedimento illegittimo perché adottato da un'Autorità che, nella concreta composizione che ha votato a favore della sospensione cautelare, non avrebbe potuto definirsi indipendente e imparziale. Ciò in quanto il voto è stato dato da un'esigua



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

minoranza, ritenuta espressione della maggioranza politica e senza il voto favorevole di alcun giudice.

La procura di Buriani contesta *in primis* la nomina dei membri non togati del Consiglio Giudiziario, poiché sarebbero a suo avviso espressione della maggioranza politica in quanto eletti dal Consiglio Grande e Generale. Ciò di fatto non garantirebbe la loro imparzialità, essendo alcuni membri del Consiglio Grande e Generale già stati componenti della Commissione Affari Giustizia dello stesso Consiglio nel settembre 2020, Commissione che assunse nette posizioni accusatorie contro il dott. Buriani.

L'Avvocatura dello Stato respinge integralmente le eccezioni del Buriani.

Il Collegio è quindi chiamato a valutare se vi fosse una mancanza di indipendenza e imparzialità poiché la decisione è stata presa da membri del Consiglio Giudiziario che a dire del ricorrente costituiscono espressione della maggioranza politica.

In proposito può richiamarsi il caso *Di Giovanni contro Italia*, ricorso n. 51160/06 deciso in data 9 luglio 2013 dalla Corte Edu, riguardante una ipotesi simile in cui un Magistrato, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, sottoposta a un procedimento disciplinare, lamentava di essere stata sanzionata da un organo non indipendente e imparziale, quale doveva essere considerata nel caso di specie la sezione disciplinare del CSM che si era occupata del suo caso.

La Corte Edu ha ritenuto che «*per stabilire se un tribunale possa essere ritenuto "indipendente" è necessario prendere in considerazione, in particolare, le modalità di designazione e la durata del mandato dei suoi componenti, l'esistenza di una tutela contro le pressioni esterne e se vi sia o meno un'apparenza d'indipendenza. Quanto al requisito d'"imparzialità", esso riveste due aspetti. Occorre innanzitutto che il tribunale non manifesti soggettivamente alcuna presa di posizione né pregiudizio personale. Il tribunale deve essere poi oggettivamente imparziale, vale a dire offrire garanzie sufficienti ad escludere ogni legittimo dubbio al riguardo (Findlay c. Regno Unito, 25 febbraio 1997, § 73, Recueil 1997-I). Inoltre, al fine di pronunciarsi sull'esistenza di una ragione legittima di dubitare dell'indipendenza o dell'imparzialità di un'autorità giudiziaria, il punto di vista dell'interessato deve essere tenuto in considerazione senza tuttavia avere un ruolo decisivo. L'elemento determinante consiste nell'accertare se i timori dell'interessato possano essere oggettivamente giustificati (Findlay, sopra citata, § 73; Incal c. Turchia, 9 giugno 1998, § 71, Recueil 1998-IV; e Grieves c. Regno Unito [GC], n. 57067/00, § 69, CEDU 2003-XII).*»

La Corte di Strasburgo rilevava in seguito che il mandato dei giudici della sezione disciplinare del CSM aveva una durata di quattro anni e che gli stessi non potevano essere rimossi per tutta la durata del mandato, e che pertanto non erano legati da rapporti di dipendenza gerarchica o di altro tipo ai loro pari, i quali li hanno eletti a scrutinio segreto. Nello specifico caso la Corte Edu riteneva che il diritto interno (quello italiano) presentasse garanzie sufficienti in materia di indipendenza dei componenti della sezione disciplinare



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

nell'esercizio delle loro funzioni (si veda, al contrario, Luka c. Romania, n. 34197/02, § 47, 21 luglio 2009). Rilevava in particolare che *«l'eventuale appartenenza all'una o l'altra delle correnti ideologiche esistenti all'interno del corpo giudiziario non può essere confusa con una forma di dipendenza gerarchica. Ne consegue che i timori della ricorrente in merito al sistema di nomina dei componenti della sezione non sono oggettivamente giustificati.»* La Corte Edu rigettava le doglianze della ricorrente ex art. 6 della Convenzione Edu.

Il Collegio non ravvisa nelle doglianze avanzate dalla procura di Buriani, alcun elemento specifico che possa far dubitare dell'imparzialità oggettiva dei membri non togati, ritenendo che il diritto nazionale presenti delle garanzie sufficienti in materia di indipendenza dei componenti degli stessi, nell'esercizio delle loro funzioni. Il fatto che sia espressione della nomina del Consiglio Grande e Generale non è di per sé indice di carenza di imparzialità, essendo inoltre prevista una maggioranza qualificata di 2/3 per la loro nomina, che è quindi da intendere quale espressione di una larga maggioranza dei Consiglieri. Vi sono inoltre garanzie circa la durata del loro mandato (comma 6 art. 15 Legge Cost. 1/2021), non potendo essere rimossi dall'incarico, oltre alla garanzia di non essere perseguibili per i voti e per le opinioni espresse (comma 14 art. 15 legge cost. 1/2021). Non si ravvisa pertanto alcuna "forma di dipendenza gerarchica" con l'organo che ha provveduto alla loro nomina, tale da generare una imparzialità oggettiva dello stesso organo.

Quanto ritenuto trova altresì conferma nel rapporto di conformità adottato dal Greco (il Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione) il 17 giugno 2022, nel corso del quarto ciclo di valutazione nei confronti di San Marino. In tale rapporto, al paragrafo 43 il Greco nota con soddisfazione che San Marino ha eseguito una riforma legislativa importante colmando le carenze in precedenza segnalate. In particolare, viene accolta con favore l'abolizione dell'appartenenza al Consiglio Giudiziario *ex officio* dei rappresentanti del potere esecutivo e legislativo. Rileva, inoltre, al paragrafo 40 del richiamato rapporto, come gli attuali membri laici siano stati eletti all'unanimità dal Consiglio Grande e Generale e in relazione ai due membri avvocati abilitati all'esercizio della libera professione osserva come l'assoggettamento ai doveri di comportamento previsti dallo Statuto dell'Ordine degli Avvocati e Notai sia un'ulteriore clausola di garanzia che impone agli stessi lealtà, integrità morale e correttezza. Nota ancora, il comitato del Consiglio d'Europa, che i membri laici nominati non svolgono attività politica e che la loro selezione è avvenuta a seguito di consultazioni tra l'Ordine degli Avvocati e Notai e altri protagonisti della società civile.

Nell'esame dell'istanza di sospensione cautelare del dott. Buriani, l'astensione di alcuni membri poiché incompatibili non inficia la decisione adottata dal Consiglio Giudiziario avvenuta nel rispetto della normativa vigente ovvero la Legge Cost. n. 1/2021. Legge, si ricorda, già valutata positivamente dal Greco, sia in relazione alla composizione dei componenti il Consiglio Giudiziario, che alle modalità di votazione in seno allo stesso.

Analizzando il verbale della riunione del 15 luglio 2022 del Consiglio Giudiziario, il Collegio



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

non ravvisa alcuna illegittimità relativamente alla validità della seduta, essendo presenti 4 membri del Consiglio Giudiziario in conformità all'art. 11 del Regolamento interno del Consiglio Giudiziario e alla validità della votazione in conformità con l'art. 14 del Regolamento medesimo, essendo la deliberazione sulla sospensione cautelare di Buriani adottata con il voto favorevole di 3 membri (con l'astensione di un membro) ovvero con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Il Collegio non può che condividere le argomentazioni della procura di parte ricorrente quanto alla necessità che anche le procedure disciplinari, comprese le misure cautelari, siano circondate dalle garanzie previste dall'art. 6 della Convenzione Edu, e che siano decise da un organo indipendente, con la possibilità di revisione dinnanzi ad un Tribunale. Tali garanzie sono state assicurate nel caso portato alla attenzione del Collegio.

Il caso *Paluda contro Slovacchia*, ricorso n. 33392/12 deciso dalla Corte Edu il 23 maggio 2017, richiamato dal dott. Buriani nel proprio ricorso, si differenzia dal caso in esame poiché riferito all'impossibilità del signor Paluda, anch'egli sospeso dalle proprie funzioni di giudice, di far esaminare il suo ricorso da un Tribunale, in attesa della decisione sul merito (procedimento disciplinare). In tale prospettiva la Corte Edu ha ritenuto che anche alle misure cautelari fossero applicate le garanzie ex art. 6 della Convenzione Edu.

E' perfettamente in linea con questa giurisprudenza la legislazione sammarinese che avverso il provvedimento cautelare, appunto, prevede il ricorso al Collegio Garante sia per motivi di merito che di legittimità.

III

Col **terzo motivo** viene censurata l'illegittimità del provvedimento di sospensione per mancata specificazione degli illeciti disciplinari contestati e delle norme deontologiche violate. La procura del ricorrente invoca la violazione degli articoli 1 e 12 della Legge Cost. 1/2021, dell'art. 48 del Regolamento interno del Consiglio Giudiziario, degli articoli 15 comma 1 e art. 1 comma 3 della Dichiarazione dei Diritti, con riferimento all'art. 6 par. 1 della Convenzione Edu.

Il Collegio deve valutare se il provvedimento di sospensione, così come redatto, abbia consentito al ricorrente di esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa, nel rispetto altresì della giurisprudenza della Corte Edu.

Per la procura del Buriani, il provvedimento di sospensione non specifica gli illeciti disciplinari contestati, né contiene le norme asseritamente violate; le condotte illecite a lui ascritte sarebbero individuabili solo *per relationem* mediante il rimando ai provvedimenti di rinvio a giudizio, quando al contrario dovrebbero essere puntualmente specificate. La parte ricorrente rileva inoltre, che si impone «agli ordinamenti nazionali di porre l'incolpato nella condizione di comprendere compiutamente di cosa è accusato, poiché ciò



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

costituisce presupposto indefettibile di un diritto di difesa effettivo e paritario. I principi di equità procedurale e di parità delle armi costituiscono infatti declinazioni indispensabili del più generale principio del giusto processo.»

Il Collegio fa osservare che la nozione di equo processo alla luce della giurisprudenza della Corte Edu (cfr. Caso Grande Camera *Regner contro Repubblica Ceca*, ricorso n. 35289/2011 del 19 settembre 2017, par. 146) comprende il diritto fondamentale a un procedimento in contraddittorio, che è strettamente connesso al principio della parità delle armi. Sempre per la Corte Edu, il diritto a un procedimento in contraddittorio comporta in linea di massima che le parti della procedura (penale o civile) abbiano l'opportunità di conoscere e commentare tutte le prove addotte o le osservazioni depositate al fine di influenzare le decisioni del tribunale. Si ricorda poi che i diritti di cui all'art. 6 par. 1 non sono assoluti: cfr. *Regner contro Repubblica Ceca*, (sentenza già citata, vedi par. 147).

Il ricorrente censura la genericità degli illeciti censurati e la mancata specificazione delle norme violate.

Al riguardo il Collegio non condivide le osservazioni del ricorrente relative alla genericità degli addebiti.

La segnalazione del Dirigente del Tribunale non contiene, è vero, un elenco formalmente analitico degli addebiti contestati al dott. Buriani, ma pur sempre un espresso rinvio ai procedimenti penali a carico dello stesso, con allegati i rispettivi provvedimenti di rinvio a giudizio in cui si rinviene un'indicazione precisa dei fatti di reato e degli elementi di prova a carico.

Quanto sostenuto dal ricorrente si ferma al dato formale mentre ciò che determina l'effettiva possibilità di esercitare il proprio diritto alla difesa è la sicura conoscenza degli addebiti contestati, non tanto il modo in cui questi sono stati esplicitati.

Ritiene pertanto il Collegio che la inequivoca individuazione degli addebiti, seppur avvenuta attraverso un richiamo ai contenuti dei decreti di citazione a giudizio, abbia consentito al dott. Buriani di apprestare una efficace e puntuale difesa.

In conclusione, il Collegio esclude che l'allegazione *per relationem* abbia precluso la puntualità e conoscibilità degli addebiti contestati e, pertanto, violato il diritto al contraddittorio. E in questi termini e per questi motivi non ravvisa profili di supposta incostituzionalità della norma, come prospettato dal ricorrente.

Del resto, anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, (cfr. sentenze n. 19263/2019 e n. 448/2019) si rinviene l'ammissibilità della contestazione *per relationem* mediante il rinvio al contenuto di atti di cui l'interessato sia già a conoscenza. La Corte di Cassazione ritiene che sia specifica la contestazione disciplinare fatta mediante rinvio agli atti del procedimento penale instaurato a carico dell'incolpato per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato (avendo ad esempio ricevuto avviso di garanzia). In tali ipotesi sarebbero da considerare rispettati il principio di correttezza e la garanzia del contraddittorio.



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

IV e V

Il **quarto e quinto dei motivi** concernono l'illegittimità del provvedimento di sospensione per violazione del principio del *ne bis in idem* cautelare e processuale per supposta violazione degli art. 1 comma 3, art. 4 comma 1 e art. 5 e art.15 comma 2 della Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese e dell'art. 6 par. 1 della Convenzione Edu.

Nel ricorso presentato dalla difesa del dottor Buriani si lamenta la violazione del principio del *ne bis in idem* sia processuale, cioè relativo al divieto di iniziare un secondo procedimento disciplinare per la medesima *res iudicanda* rispetto alla quale in un procedimento omologo sia già intervenuta una *res iudicata*, sia cautelare, cioè relativo all'effetto preclusivo esercitato dall'adozione di una misura cautelare poi revocata rispetto ad una nuova adozione della medesima misura sulla base degli stessi elementi dimostrativi del *fumus* e del *periculum in mora*.

Questo Collegio ritiene non rilevante, nel caso di specie, stabilire se rientra nella sua competenza pronunciarsi anche sull'eventuale sussistenza di *un bis in idem* processuale, dal momento che, per le ragioni che seguono, non si riscontra una violazione del principio in esame anche a voler accedere alla tesi più estensiva in ordine al proprio ambito di competenza.

Tanto nel *ne bis in idem* processuale, quanto in quello cautelare l'effetto preclusivo opera allorquando sia identica la fattispecie concreta su cui insistono il procedimento precedente e quello incipiente, a nulla rilevando che in questa seconda situazione processuale ci si possa avvalere di nuove prove per dimostrare i medesimi fatti o che gli stessi vengano diversamente qualificati.

Per pronunciarsi sull'eccezione proposta dal ricorrente, quindi, è decisivo verificare se il nuovo contesto procedimentale abbia ad oggetto anche nuovi fatti, la cui significatività peraltro ben può essere valutata anche alla luce dei fatti già giudicati.

Muovendo dal confronto tra i fatti storici oggetto delle sentenze n. 2/2021 (prof. Cordini) e n. 9/2021 (prof. Bin) emesse da questo Collegio e quelli posti alla base del procedimento disciplinare in corso, la procura Buriani ne denuncia la sostanziale identità. Si potrebbe osservare che, come il ricorrente stesso riconosce, vi sarebbe non certo coincidenza degli addebiti, ma semmai soltanto una ampia corrispondenza (rimangono fuori, ad esempio, i fatti alla base del procedimento penale n. 437/2021, particolarmente significativi, e quello di cui al procedimento penale n. 420/2018). Ma vi è una ragione dirimente ed assorbente che non consente di accogliere la tesi dell'asserita violazione del principio del *ne bis in idem*. Secondo la procura del Buriani il termine di comparazione per valutare se si stia procedendo una seconda volta per i medesimi fatti dovrebbe essere costituito, per così dire, dalla somma delle vicende prese in considerazione dalla Sentenza n. 2/2021 e dalla Sentenza n. 9/2021: sentenze che sarebbero entrambe di merito, entrambe irrevocabili ed



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

entrambe preclusive di un *bis in idem*.

Questo Collegio fa osservare che tali caratteristiche vanno riconosciute soltanto alla Sentenza n. 9/2021, l'altra non potendo - come anche l'autorità procedente ha fatto rilevare - essere considerata di merito.

Certo, si deve riconoscere che alcune singolari scelte nomenclatorie della precedente legge istitutiva del giudizio di sindacato possono risultare fuorvianti e la difesa del Buriani non ha mancato puntualmente di sottolinearle: il provvedimento con cui si pronunciava il giudice dell'accertamento doveva deliberare «sull'ammissibilità e la fondatezza» della domanda (art.8 comma 3 della Legge Cost. n.144 del 2003, così come modificato dalla legge cost. n. 2 del 2011) e assumeva la forma della sentenza. Non si può non condividere il carattere tecnicamente improprio del lessico legislativo del tempo. Rilievo questo che, se può far salutare con soddisfazione la riforma del procedimento di sindacato, non può certo bastare a dare al provvedimento *de quo* un valore che, ove si accogliesse l'interpretazione del ricorrente, avrebbe privato di plausibilità l'intero meccanismo processuale. Equiparare la pronuncia del Magistrato delle Procedure di Accertamento a quella del Magistrato significativamente denominato "Decidente" avrebbe condotto, anche a voler tacere dell'incomprensibile previsione di un doppiante giurisdizionale, a conseguenze sistematicamente incongrue: avremmo dovuto riconoscere al Magistrato delle Procedure di Accertamento - ove fosse stato giudice di cognizione piena, come assume la difesa del Buriani - il potere di condannare e quello di risolvere nel merito *ex se* l'intera materia del contendere, lasciando priva di senso e di ruolo la figura del Magistrato "Decidente". Non a caso, invece, e correttamente, nella motivazione della Sentenza n.2/2021, il prof. Cordini scriveva: «*nel merito si fa presente che al Magistrato delle procedure di accertamento compete, a differenza che al Magistrato decidente, una "sommatoria cognizione della domanda" per valutare se, entro i limiti sopra indicati, vi siano elementi meritevoli di esame in sede decidente*». Del resto, sembra inequivocabilmente significativo il comma 4 dell'art. 2 della Legge 138/2011 alla cui stregua «qualora la domanda sia dichiarata ammissibile, il Magistrato dell'Accertamento dispone la prosecuzione del processo, trasmettendo gli atti» per l'assegnazione al Magistrato Decidente. Ed infatti, in *un continuum* funzionalmente coerente con quanto previsto da questa norma, il prof. Bin nella sua Sentenza n. 9/2021 precisava di pronunciarsi sulle sole questioni ritenute ammissibili dal Magistrato delle Procedure di Accertamento. Se ne deduce che la funzione da questo svolta, nonostante qualche improprietà del lessico normativo, deve ritenersi inequivocabilmente quella di istruzione, di delibazione, di filtro di ammissibilità per delimitare il campo entro cui avrebbe dovuto collocarsi la pronuncia di merito dell'unico giudice decidente nel merito. Così, del resto, è stata sempre intesa la pronuncia del Magistrato delle Procedure di Accertamento. Nella Sentenza 8 luglio 2009 n.1, il Magistrato per le Procedure di Accertamento prof. Bottari definiva la funzione assegnata al proprio ambito di intervento "sommatoria delibazione" o "sommatoria cognizione". Con la Sentenza 1°



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

giugno 2012 n. 2, il medesimo magistrato, nelle medesime funzioni, definiva l'accertamento a cui era chiamato «unicamente una preliminare deliberazione dell'azione di sindacato». Va da sé che, così correttamente intendendone funzioni e limiti, la Sentenza n.2/2021 non è in grado di esercitare alcuna efficacia preclusiva *de futuro* con riguardo ai fatti che il Magistrato delle Procedure di Accertamento ha deciso di sottrarre, per l'appunto, al giudizio del Magistrato Decidente.

VI

Col **sesto motivo** si contesta l'illegittimità della delibera per omessa acquisizione delle risultanze probatorie acquisite nei procedimenti penali, nonché per l'omessa valutazione autonoma del *fumus commissi delicti*.

Il motivo è infondato.

Gli elementi emersi nei decreti di rinvio a giudizio consentono di ravvisare l'esistenza di un grave e complesso quadro indiziario, senz'altro sufficiente rispetto alle limitate esigenze della presente procedura cautelare.

In ordine alla necessità di una valutazione autonoma del *periculum*, vale quanto viene specificato nella seguente valutazione del settimo motivo.

VII

Col **settimo motivo** del ricorso la procura di Buriani eccepisce «l'assoluta insussistenza del pericolo di reiterazione di condotte rilevanti da un punto di vista disciplinare». E ciò in quanto il Buriani «dopo la definizione della precedente azione di sindacato, è stato reintegrato in servizio (in data 29.6.21) e ha esercitato le funzioni giurisdizionali per un anno (sino al 15.7.22) senza che gli venissero contestati nuovi addebiti di sorta».

Il comportamento del dott. Buriani attesterebbe, dunque, l'inesistenza di un rischio di «reiterazione» (*rectius*, a giudizio di questo Collegio, «il pericolo che commetta illeciti della stessa natura per i quali è incolpato»). Ragione per cui, prosegue la difesa, si pretenderebbe giustificare la più recente sospensione per fatti risalenti a due anni prima, mentre nell'ultimo anno di servizio il ricorrente «non ha commesso alcuna infrazione disciplinare, né è stato destinatario di provvedimenti di censura del suo operato».

L'argomento non sembra per la verità dirimente.

La circostanza che l'incolpato non sia stato *medio tempore* destinatario di rilievi, di per sé non dimostra sotto il profilo logico l'ineccepibilità del comportamento tenuto. Basti pensare, ad esempio, che la telefonata con il D., ora agli atti del procedimento penale n. 437/2021, risaliva al gennaio 2019 e per quasi due anni è rimasta ignota e quindi esente da



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

qualsiasi rilievo o approfondimento sia in sede penale che disciplinare.

Il ricorrente censura altresì la motivazione del provvedimento impugnato, là dove si afferma che «anche il *periculum in mora* va parametrato alla gravità delle imputazioni (o incolpazioni) elevate, alla serietà e consistenza del quadro probatorio acquisito, al contesto in cui sono stati commessi i fatti, alla loro risonanza e alla compromissione della considerazione di cui il magistrato deve godere» (pagina 4). Tale motivazione risulterebbe a giudizio della procura di Buriani “tautologica e autoreferenziale”, poiché si limiterebbe a far discendere il *periculum* dalla gravità degli addebiti.

Indubbiamente, *fumus commissi delicti* e *periculum in mora* sono presupposti distinti e che debbono ricorrere congiuntamente nell'adozione di una misura cautelare in qualsiasi procedimento a carico di qualsiasi soggetto (cfr. Corte Costituzionale della Repubblica italiana, ordinanza 18 marzo 2010, n. 107 e similmente ordinanza 14 gennaio 2021, n. 4).

A giudizio di questo Collegio, peraltro, bisogna non trascurare la peculiarità della fattispecie in cui, ad essere attinto da un provvedimento cautelare sia un magistrato, a più forte ragione quando - come in questo caso - gli addebiti che gli sono mossi sia in sede penale che in sede disciplinare attengono quasi esclusivamente a condotte tenute nell'esercizio della funzione giurisdizionale. In simili evenienze il pericolo non dovrebbe essere inteso soltanto come alta possibilità che, ove fondati gli illeciti, se ne reiterino altri non foss'altro nel tentativo di ostacolare il regolare corso della giustizia, ma anche come rischio di un irreparabile pregiudizio per la credibilità e per l'immagine dell'amministrazione della giustizia. Proprio l'ordinamento sammarinese, del resto, è al riguardo inequivocabilmente esplicito e rigoroso.

Il primo comma dell'art. 48 del Regolamento interno del Consiglio Giudiziario prevede che «Il Consiglio dispone la sospensione cautelare nei casi in cui la contestazione sia relativa a fatti che, nelle more del procedimento disciplinare, non consentono la permanenza del magistrato incolpato nelle funzioni». Norma che è difficile non intendere nel senso che bisogna evitare cautelativamente - sino ad una pronuncia di merito sugli addebiti - che continui ad esercitare le funzioni giurisdizionali il magistrato allorquando per la particolare natura delle incolpazioni non appaia più offrire quelle garanzie che la legge costituzionale pretende da chi esercita una così delicata funzione: «i magistrati devono dimostrare specifica professionalità, obiettività e imparzialità, agire ed apparire liberi da qualsiasi influenza indebita sui procedimenti giudiziari» (art. 12 comma 1 Legge cost. 7 dicembre 2021, n. 1). Principio ancor più di recente ribadito dal Codice Etico dei magistrati sammarinesi del 17 marzo 2022: «Il Magistrato garantisce e difende l'indipendente e imparziale esercizio delle sue funzioni e cura di mantenerne intatta l'immagine» (art.1, comma 2).

Questo stesso Collegio Garante ha avuto già occasione di ribadire come ai magistrati sia «affidata la sicurezza della collettività o la tutela dei diritti di ogni consociato, ragion per cui i suoi appartenenti sono tenuti - più di ogni altra categoria di funzionari pubblici - non



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

solo a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standards di rettitudine, onestà, imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni, ma anche ad apparire retti, indipendenti e imparziali agli occhi della collettività, evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di acquisire indebiti vantaggi economici o perseguire interessi di parte nell'adempimento delle proprie funzioni.» (sentenza n. 8 del 2019, par. 9). Si confronti anche la Ordinanza 15 aprile 2019 n. 3 del Collegio Garante che ribadisce il dovere di osservanza dei principi di imparzialità e indipendenza, «compresa la tutela dell'apparenza di indipendenza e imparzialità» (sub 12).

È significativo, inoltre, che anche nella giurisprudenza italiana, emerge una speciale attenzione per il valore dell'affidabilità e dell'immagine della magistratura che verrebbe compromesso dalla particolare gravità degli addebiti a carico di un magistrato. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ad esempio «l'adozione della misura cautelare ex art. 22 d. Lgs. n. 109/2006 richiede che il Giudice disciplinare – pur senza la necessità di un «completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull'illecito disciplinare)», essendo *all'uopo* sufficiente «una valutazione della rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi» (Cass. S.U., 22 settembre 2016 n. 18572) - proceda a una specifica ponderazione del c.d. *fumus boni iuris* (e cioè, come dispone il cit. art. 22 D. Lgs. n. 109/2006, alla verifica che al magistrato possano effettivamente «essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare») e del c.d. *periculum in mora*, sotto il profilo che i fatti contestati siano di tale gravità da essere «incompatibili con l'esercizio delle funzioni» (Sent. Cass. Civ.15.01.2020, n. 741).

Sostanzialmente sulla stessa linea, il Consiglio Superiore della Magistratura: «Deve disporsi la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, con contestuale collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, nei confronti del magistrato gravato da gravi indizi di responsabilità disciplinare in relazione a fatti per i quali è già sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, in presenza di addebiti che siano talmente gravi da essere incompatibili con l'esercizio della giurisdizione in qualsiasi sede giudiziaria» (Sez. Disc. Ord. n. 120 del 2018 R.G.33/2018).

Tornando al ricorso in esame, ritiene il Collegio che la pluralità e la natura degli addebiti mossi al dott. Buriani non consentano una sua permanenza nell'esercizio delle funzioni senza un grave pericolo di danno per la sua immagine e più in generale per la credibilità dell'intera magistratura sammarinese, tanto più se si tiene conto delle ristrette dimensioni territoriali di San Marino e della presenza di un unico Tribunale. Tribunale nel quale - come fa osservare nella sua memoria il Magistrato Dirigente- «il dott. Buriani continuerebbe a svolgere le sue funzioni giudiziarie mentre sarebbe chiamato contemporaneamente a difendersi innanzi ai Giudici “della porta accanto”, nelle vesti di imputato per plurimi e



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

gravi misfatti. Ne risulterebbero irrimediabilmente compromessi la credibilità, il prestigio e l'immagine di oggettiva imparzialità non solo dello stesso Magistrato incolpato, ma anche e soprattutto dell'intero corpo della Magistratura sanmarinese»».

Se la delicatezza della funzione svolta, la gravità degli addebiti e la estrema esiguità della compagine magistratuale sammarinese pienamente giustificano il provvedimento cautelare in atto, gli stessi elementi debbono indurre - secondo questo Collegio - a valorizzare la norma del Regolamento interno del Consiglio Giudiziario che prescrive un tempo ragionevole per l'emanazione della pronuncia di merito (art. 33 comma 6, Regolamento interno del Consiglio Giudiziario), fissandone i termini massimi (art.33 comma 5, dello stesso regolamento). Se è giusto, infatti, che da un magistrato si esiga di più di quanto si pretende da qualsiasi altro pubblico funzionario, perché il discredito della funzione giudiziaria rappresenta un *vulnus* intollerabile per la collettività, è altrettanto giusto che una speciale tutela sia assicurata al magistrato incolpato affinché si contenga nel tempo strettamente necessario il danno alla sua immagine in mancanza di un accertamento delle responsabilità.

In conclusione, il Collegio Garante vagliati i motivi di merito e di legittimità sollevati da parte ricorrente, ritiene il ricorso avverso la delibera di sospensione cautelare dall'incarico e dallo stipendio del dott. Buriani non fondato e conclude per il conseguente rigetto dello stesso.

Il Collegio Garante ribadisce il principio della ragionevole durata a cui il giudizio disciplinare si deve sempre ispirare, particolarmente nel caso di specie, tenuto conto della peculiare delicatezza della vicenda, nonché delle gravi ripercussioni sull'immagine del magistrato e della giustizia sammarinese nel suo complesso.

Tutto ciò premesso

PQM

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

RIGETTA

il ricorso di cui in epigrafe.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Manda

Ai sensi dell'art.14 della Legge qualificata n.55/2003 alla Direzione Ufficio Segreteria Istituzionale-Cancelleria del Collegio Garante per la notifica alle parti interessate.

San Marino, 12 dicembre 2022/1722 d.F.R.

IL COLLEGIO GARANTE

F.to) Avv. Kristina Pardalos (Presidente-relatore- redattore)

F.to) Prof. Glauco Giostra (Vice Presidente)

F.to) Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini (Membro effettivo)